ISTITUTO COMPRENSIVO
GEMONA DEL FRIULI

Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I° grado
Comuni di Gemona del Friuli, Artegna, Montenars
Via dei Pioppi, 45 - 33013 Gemona del Friuli (UD) - Tel. 0432/981056
e-mail: udic85300l@istruzione.it - e-mail pec udic85300l@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico UDIC85300L - Codice Fiscale 91006530306

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Il giorno 4 giugno 2026, alle ore 15.00, presso l'Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli, in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, tra la DELEGAZIONE di PARTE PUBBLICA, rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore prof. Marco Tommasi, la R.S.U. di ISTITUTO: prof.ssa Lia Carlin, prof. Federico Londero, prof. Roberto Patat e i RAPPRESENTANTI PROVINCIALI delle OO.SS. firmatarie del CCNL: CISL/SCUOLA; UIL/SCUOLA; SNALS/CONFSAL; GILDA UNAMS; ANIEF,

si stipula il seguente contratto integrativo di istituto.

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli e dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse vengono negoziati con cadenza annuale
2. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2028, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti

ARTICOLO 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

ARTICOLO 3 –Soggetti delle relazioni sindacali

1. Le delegazioni sono così composte:
   a. per la parte pubblica il Dirigente Scolastico;
   b. per la parte sindacale la Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) eletta all'interno dell'istituzione scolastica e i rappresentanti territoriali delle OO. SS. di categoria firmatarie del C.C.N.L. vigente
2. Il Dirigente Scolastico, la R.S.U. e le OO. SS. firmatarie del contratto nazionale detengono in esclusiva il potere di contrattare. Ogni componente della delegazione dei sindacati provinciali firmatari del C.C.N.L. è titolare del potere di contrattare. Il Dirigente Scolastico e la R.S.U. non possono delegare il potere di contrattare, ma è loro consentito farsi assistere da esperti facenti parte del personale alle dipendenze dell'istituzione scolastica interamente intesa. Prima dell'inizio di ogni seduta, le parti comunicano la composizione della relativa delegazione

ARTICOLO 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
   a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
   b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione

ARTICOLO 5 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo
2. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso

ARTICOLO 6 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNLdel comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto a ogni voce:
   - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5, c. 4);
   - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c. 4);
   - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. *b1*);
   - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2);
   - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa)
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione

ARTICOLO 7 – Oggetto della contrattazione

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto a ogni voce:
   - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. c1);
   - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5);
   - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. c6);
   - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. c7);
   - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla

disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9);
- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. c10);

4. Saranno disciplinate da successivo apposito contratto le seguenti materie:
   - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. c2);
   - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);
   - i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. c11)

ARTICOLO 8 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto a ogni voce:
   a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. *b1*);
   b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo e ATA (art. 30, c. 9, lett. *b2*);
   c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. *b3*);
   d. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. *b4*);
   e. i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. *b5*);
   f. i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6)

CAPO II – DIRITTI SINDACALI

ARTICOLO 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio della sede e sono responsabili dell'affissione dei documenti relativi all'attività sindacale
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale dell'edificio scolastico, concordando di volta in volta con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno
5. Alla RSU è garantita la fruizione degli strumenti di comunicazione per lo svolgimento delle attività sindacali (telefono, fotocopiatrice, computer…).
6. La R.S.U. e le segreterie comprensoriali e/o Regionali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della

scuola su tutte le materie oggetto di contrattazione, informazione preventiva e successiva

ARTICOLO 10 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e ora
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza

ARTICOLO 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante e alla relativa comunicazione alla RSU
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente

ARTICOLO 12 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale e organizzativo

ARTICOLO 13 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze di servizio da garantire in coerenza con l'accordo di attuazione della L.146/1990
2. I servizi minimi da garantire durante gli scioperi sono indicati nella L.146/1990. Il personale ATA dovrà garantire il servizio solo in presenza di particolari situazioni quali:
    a. Scrutini e valutazioni finali: n.1 Assistente Amministrativo e n.2 Collaboratori Scolastici
    b. Esami di Stato: n. 1 Assistente Amministrativo, n. 1 Assistente Tecnico e n. 2 Collaboratori Scolastici
    c. Pagamento stipendi al personale a tempo determinato (nel caso di azioni di sciopero coincidenti con eventuali termini perentori: DSGA, N.1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

ARTICOLO 14 - Criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori

1. I criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai PCTO e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale sono i seguenti:
   a. L'attribuzione di incarico aggiuntivo al personale docente avverrà a seguito di un avviso di disponibilità interna rivolto al personale in possesso di competenze ed esperienze professionali pregresse e documentate; in alternativa, potrà avvenire in una seduta del collegio docenti e dovrà essere adeguatamente verbalizzata;
   b. L'attribuzione di carico aggiuntivo al personale ATA potrà avvenire tramite specifica individuazione nel piano annuale delle attività del personale ATA proposto dal DSGA e adottato dal DS; quando previsto da specifica regolamentazione, l'individuazione avverrà a seguito di un avviso di disponibilità interna rivolto al personale in possesso di competenze ed esperienze professionali pregresse e documentate;
   c. La determinazione del compenso, se non predeterminato da specifica regolamentazione, avverrà tenuto conto delle caratteristiche dell'incarico in termini di complessità, impegno orario e sarà oggetto di relazioni sindacali secondo quanto previsto dal CCNL
2. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

ARTICOLO 15 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare la flessibilità dell'orario in entrata e in uscita è permessa qualora favorisca l'erogazione del servizio e sia funzionale all'orario di funzionamento dell'Istituzione scolastica e di apertura all'utenza. All'apertura della scuola e degli uffici dovrà comunque essere assicurata la presenza di un collaboratore scolastico e di un assistente amministrativo.
2. L'orario flessibile di lavoro giornaliero consiste nell'anticipare e posticipare l'entrata e/o l'uscita di 30 minuti rispetto all'orario stabilito individualmente, con recupero nella stessa giornata;
3. I dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 53, punto 2, lett. a), del CCNL del 29.11.2007 (Legge 1204/71, n.903/77, n.104/92 e D.lgs. 26.03.2001, n. 151) e che ne facciano richiesta, devono essere favoriti nell'utilizzazione dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'Istituzione scolastica
4. In presenza di un numero di richieste non compatibile con le esigenze di servizio, si procederà alla scelta dei beneficiari secondo i seguenti criteri:
   - Accordo tra lavoratori/lavoratrici;
   - Rotazione dall'A.S. 2024/25

ARTICOLO 16 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio (Diritto alla disconnessione)

1. Viene riconosciuto al personale docente e al personale ATA il "diritto alla disconnessione", inteso come diritto di non rispondere a telefonate, e-mail e messaggi d'ufficio

2. Vengono adottate le seguenti prescrizioni:
   - Il "diritto alla disconnessione" si applica in senso bidirezionale (verso la dirigenza e viceversa), oltre che tra colleghi;
   - Il "diritto alla disconnessione" si applica dalle ore 18.30 alle ore 7.00 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì, nonché alla giornata di sabato a partire dalle ore 14.00, all'intera giornata di domenica e di altri giorni festivi, oltre ai giorni di chiusura dell'Istituto
3. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono diffuse tramite posta elettronica, ed eventuale pubblicazione sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.30
4. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati senza che questo costituisca un tempestivo obbligo di lettura da parte del destinatario
5. In caso di impossibilità di ricevere comunicazioni a causa di comprovati problemi tecnici e/o di connessione nel luogo di residenza, il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico

ARTICOLO 17 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA

ARTICOLO 18 - Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali

1. Durante le assemblee sindacali, è individuato, qualora necessario in relazione al personale che intende partecipare all'assemblea, un collaboratore scolastico per assicurare la vigilanza agli ingressi e la ricezione delle comunicazioni
2. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza degli ingressi e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 3 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico dal 2024/25.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ARTICOLO 19 - Riunione periodica di protezione e prevenzione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite il R.S.P.P., indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
   a) il Dirigente Scolastico e/o un suo rappresentante;
   b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
   c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
   d) il medico competente
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti i documenti relativi alla sicurezza. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo
3. Della riunione deve essere redatto un verbale, che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione

ARTICOLO 20 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito al Dirigente Scolastico
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, alle quali si rimanda

ARTICOLO 21 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati dal DS tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza vigenti
3. Presso l'istituto sono individuati, fra le figure sensibili gli addetti al "primo soccorso" e all'"antincendio" in numero adeguato alla copertura dell'attività corrente
4. La contrattazione annuale d'Istituto può individuare compensi accessori agli stessi spettanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

PARTE PUBBLICA

DIRIGENTE SCOLASTICO Firmato *Marco Tommasi*

LA RSU *Firmato Lia Carlin*

Firmato Federico Londero

Firmato Riccardo Patat